

ABUSO DI DIRITTO E RISARCIMENTO DEL DANNO – IL DIVIETO DI PARCELLIZZAZIONE DEL CREDITO SI ESTENDE ALLE OBBLIGAZIONI EXTRACONTRATTUALI

Cass. Civ., sez. III, sent. 22 dicembre 2011, n. 28286

di Giovanni Ciccimarra, *avvocato*

Non vi è dubbio che, qualora un soggetto giuridico lamenti una pluralità di danni che trovino origine in un unico fatto lesivo, il diritto al risarcimento del danno che ne deriva è **unico ed unitario**.

Il caso presentatosi all'attenzione degli Ermellini è quasi da manuale: l'attore, dopo aver promosso un giudizio innanzi al Giudice di pace competente per il risarcimento dei danni materiali riportati in occasione di un sinistro della strada, ne avviava un secondo innanzi al Tribunale per il risarcimento delle lesioni personali riportate in occasione del medesimo sinistro.

Tuttavia, il giudizio, tanto in primo grado quanto in appello, si concludeva con la declaratoria di improcedibilità dell'azione, avendo ritenuto i giudici investiti della questione, sulla scorta dell'autorevole opinione già espressa dalle Sezioni Unite della Cassazione, che il frazionamento della pretesa risarcitoria nascente da un fatto illecito unitario sia da ritenere contrario ai principi di buona fede e di correttezza.

Per chi già conosceva le pronunce con cui, dal 2007 in poi la Cassazione ha espresso l'orientamento richiamato, il principio di cui innanzi appare di immediata comprensione, quasi una banalità. Eppure, non era bastata una sentenza della Cassazione a Sezioni Unite, la n. 23726/2007¹, a sopire le discussioni in proposito: soprattutto tra le magistrature di merito, infatti, si era valorizzato il caso concreto da cui la S.C. prendeva avvio nel suo percorso argomentativo per affermare che il principio ivi espresso riguardava esclusivamente i crediti *ex contractu*, non potendosi estendere a quelli da responsabilità aquiliana².

Con il risultato che, sino ad oggi, nelle aule di giustizia si continuava ad assistere ad un proliferare di giudizi in cui in particolare, le domande di risarcimento dei danni conseguenti dalla circolazione stradale venivano, per adoperare una terminologia della stessa Cassazione, disarticolate e frazionate proponendo distinte domande volte a conseguire il risarcimento dei danni materiali e personali

¹ Corte di Cassazione Sez. Un. Civ., Sen. 15.11.2007 n. 23726, in Foro it., 2008, fasc. 5, parte 1, col. 1514, con nota di A. Palmieri e R. Pardolesi, *Frazionamento del credito e buona fede inflessibile*.

² In effetti, la fattispecie decisa dalla Cassazione riguardava una società che aveva richiesto quattro distinti decreti ingiuntivi in relazione a singole fatture o gruppi di fatture emesse verso la medesima opponente; quest'ultima. Il principio di diritto espresso dalla Corte, secondo cui «*E' contraria alla regola generale di correttezza e buona fede, in relazione al dovere inderogabile di solidarietà di cui all'art. 2 Costituzione, e si risolve in abuso del processo (ostativo all'esame della domanda), il frazionamento giudiziale (contestuale o sequenziale) di un credito unitario; se il credito è unitario non può essere parcellizzato*», era senz'altro riferito ad una fattispecie di credito contrattuale. Tuttavia, la giurisprudenza di merito più avveduta aveva da subito riconosciuto la portata generale del principio, suscettibile pertanto di applicazione a tutte le obbligazioni, indipendentemente dal titolo. Si noti, a tal proposito, la sentenza che ha dato origine alla pronuncia della Cassazione in commento, emessa del Tribunale di Lucca – 6 febbraio 2008 – est. Terrusi (in <http://www.personaedanno.it>, voce Interessi protetti/obbligazioni, contratti), secondo cui «*Sebbene il principio sia stato affermato in fattispecie di responsabilità contrattuale, non par dubbio che, per identità di ratio, esso debba valere anche nei casi di frattura dell'unità sostanziale del rapporto generatore di un credito extracontrattuale. Nel senso che, ove unico sia il fatto generatore (l'evento dannoso, quale fondamento del credito da risarcimento del danno-conseguenza), non è consentito al creditore – salva l'utilizzazione abusiva della tecnica del processo - di parcellizzare il credito mediante plurime iniziative in sequenza, destinate a ottenere, da giudici diversi, il ristoro di singole voci del danno in effetti complessivamente patito*».

derivanti dal medesimo fatto illecito.

Era consentito sperare che di fronte ad un *dictum* così esplicito delle SS.UU. vi fosse una sostanziale adesione anche delle magistrature minori. Anche perché gli argomenti a supporto della tesi sostenuta dalla Cassazione difficilmente potevano essere posti in contestazione.

Vero è che già in precedenza l'argomento, per le sue evidenti ricadute di ordine pratico, era già stato oggetto di interpretazioni contrastanti, della cui composizione si erano fatte carico le Sezioni Unite con la nota decisione 10 aprile 2000, n. 108

3

In questa occasione i Giudici di legittimità ritennero *«ammissibile la domanda giudiziale con la quale il creditore di una determinata somma, derivante dall'inadempimento di un unico rapporto, chieda un adempimento parziale, con riserva di azione per il residuo, trattandosi di un potere non negato dall'Ordinamento e rispondente ad un interesse del creditore, meritevole di tutela, e che non sacrifica, in alcun modo, il diritto del debitore alla difesa delle proprie ragioni»*.

Venne in tal modo consacrato il principio secondo cui all'attore era consentito richiedere separatamente poste risarcitorie diverse, a condizione che se ne fosse fatta espressa e specifica riserva all'atto della proposizione della domanda, in caso contrario rimanendo assorbita ogni pretesa in quella originariamente proposta.

Senonché, il quadro normativo su cui la richiamata decisione si fondava è stato successivamente innovato, stante l'avvenuta costituzionalizzazione del **canone generale di buona fede oggettiva e correttezza**, in ragione del suo derivare dal dovere inderogabile di solidarietà di cui all'art. 2 della Costituzione, nonché per effetto della novella dell'**art. 111 cost.** che ha introdotto nel nostro ordinamento costituzionale il principio del **giusto processo**, da cui il divieto di abuso del diritto (declinato, nel caso di specie, come divieto di abuso del processo).

Quanto al primo aspetto, la Corte osservava che *«resterebbe comunque lesiva del principio di buona fede, nel senso sopra precisato, la scissione del contenuto della obbligazione operata dal creditore, per esclusiva propria utilità con unilaterale modificazione aggravativa della posizione del suo debitore. Ad evitare la quale neppure è persuasiva, infine, la considerazione che "il debitore potrebbe ricorrere alla messa in mora del creditore, offrendo l'intera somma", non essendo tale soluzione praticabile ove, come possibile, il debitore non ritenga di essere tale.»*

Insomma, seguendo il ragionamento della S.C., deve concludersi che il frazionamento del credito non si giustificerebbe neppure a fronte della effettiva esistenza di un interesse del credito, il quale ha l'obbligo di non aggravare la posizione del proprio debitore per ragioni meramente utilitaristiche, ma deve agire in modo da preservare gli interessi dell'altra anche a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere extracontrattuale del *“neminem laedere”*.

D'altro canto, la giurisprudenza più avveduta ha da tempo chiarito che *«La buona fede si atteggia come un impegno od obbligo di solidarietà - imposto, tra l'altro, dall'art. 2 cost. - tale da imporre a ciascuna parte comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali, ed a prescindere altresì dal dovere extracontrattuale del neminem laedere, siano idonei (senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico) a preservare gli interessi dell'altra partes»⁴*.

Inoltre, proseguivano gli Ermellini, *«La disarticolazione, da parte del creditore, dell'unità*

3 Cass. civ., Sez. Un., 10 aprile 2000, n. 108, in Giust. civ., 2000, I, 2265, con nota di MARENCO, *Parcellizzazione della domanda e nullità dell'atto*

4 Cass. Civ., sez. III, 16-10-2002, n. 14726; conf. Cass., sez. II, 04-03-2003, n. 3185.

sostanziale del rapporto (sia pur nella fase patologica della coazione all'adempimento), in quanto attuata nel processo e tramite il processo, si risolve automaticamente anche in abuso dello stesso. Risultando già per ciò solo la parcellizzazione giudiziale del credito non in linea con il precetto inderogabile (cui l'interpretazione della normativa processuale deve viceversa uniformarsi) del processo giusto».

Pertanto, a seguito della costituzionalizzazione del principio del giusto processo, la Cassazione ha ritenuto che la parcellizzazione in giudizio del credito unico si traduca in un vero e proprio «*abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte*», la quale finisce, pertanto, per andare oltre quello che è la semplice tutela giudiziale dei propri interessi.

Quanto alle conseguenze della riconosciuta illegittimità del frazionamento del credito, essa è stata chiarita dalle successive pronunce a sezioni semplici⁵, nella quali si è affermato che «*La domanda è improponibile; e che detta improponibilità investe ciascuna delle singole domande (in ciascuna delle relative diverse cause) in cui è stata frazionata la domanda concernente l'intera somma in questione (e cioè la domanda come avrebbe dovuto essere proposta per essere ritenuta rituale ed dunque proponibile)*».

LA SOLUZIONE di Cassazione, Sez. III, 22 dicembre 2011, n. 28286

Da ultimo, la decisione in commento è intervenuta a precisare che i criteri che precedono trovano applicazione non solo alle obbligazioni “*ex contractu*” ma anche a quelle che abbiano ad oggetto il risarcimento dei danni da fatto illecito.

Più precisamente la Cassazione, ripercorrendo i precedenti che hanno condotto alla decisione delle Sezioni Unite ed alle successive menzionate pronunce confermate del nuovo orientamento, ribadiscono che a consentire la “parcellizzazione” della tutela processuale dell'azione extracontrattuale per i danni materiali e personali da circolazione stradale, ne deriverebbe «*una disarticolazione dell'unico rapporto sostanziale nascente dallo stesso fatto illecito che, oltre ad essere lesiva del generale dovere di correttezza e buona fede, con l'aggravamento della posizione del danneggiante-debitore, per essere attuata con ed attraverso il processo, si risolve anche in un abuso dello strumento processuale. Con la violazione anche della finalità deflattiva insita nella norma costituzionale dell'art. Ili per il paradosso esistente tra la moltiplicazione dei processi e la possibile limitazione della relativa durata*».

In sostanza, secondo il Collegio, anche con riferimento ai debiti aventi natura extracontrattuale, non vi è ragione consentire al creditore la parcellizzazione del proprio credito, posto che al pregiudizio dell'interesse del debitore, che vede moltiplicarsi le spese dei lite a fronte del soddisfacimento di un interesse meramente utilitaristico del creditore.

Ed infatti, prosegue la S.C., «*La strumentalità di una tale condotta frazionata è - come già detto - evidente, ma non è consentita dall'ordinamento che le rifiuta protezione per la violazione di precetti costituzionali e valori costituzionalizzati, concretizzandosi, in questo caso, la proposizione della seconda domanda, in un abuso della tutela processuale, ostativa al suo esame*».

Sin qui la Cassazione non sembra, dunque, in alcun modo innovare ai propri orientamenti. Ma la sentenza prosegue con una ulteriore interessante affermazione. Infatti, nel caso affrontato, il procedimento cui la sentenza oggetto di cassazione si riferisce risultava avviato nel 2004 e, dunque, in epoca antecedente al formarsi del nuovo orientamento giurisprudenziale. La parte, a tal punto, invoca quell'orientamento già fatto proprio anche dalle Sezioni Unite⁶.

⁵ Cass. Civ., sez. III, 11-06-2008, n. 15476; conf. Cass. Civ., sez. III, 20-11-2009 n° 24539.

⁶ Cass. Civ., SS.UU., sent. 11-07-2011, n. 15144; Cass. Civ., ord. 04-11-2011, n. 98; Cass. Civ., ord. 8.6.2011, n. 12515; Cass. Civ.,

Senonché, ad avviso della Corte, in questo caso non è possibile approntare quei correttivi che avevano precedentemente consentito alla Cassazione di soccorrere la parte che, facendo ragionevole affidamento su una consolidata giurisprudenza, fosse incolpevolmente incorsa in una decadenza od una preclusione prima escluse.

Nel caso che ci occupa, infatti, «*Non si tratta di impedire ex post l'esercizio di una tutela di cui l'ordinamento continua a ritenere la parte meritevole, quanto di **non più consentire di utilizzare, per l'accesso alla tutela giudiziaria, metodi divenuti incompatibili con valori avvertiti come preminenti ai fini di un efficace ed equo funzionamento del servizio della giustizia***».

La decisione sembra dunque porre la parola fine alla vicenda della parcellizzazione del credito: non solo, infatti, tale pratica viene ritenuta non meritevole dall'ordinamento ma, proprio in quanto tale, essa non può neppure consentire la salvaguardia del legittimo affidamento che vi si fosse fatto precedentemente al mutato orientamento giurisprudenziale